



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Istituto Comprensivo "Montessori - Maria Clotilde Pini"

Via S. M. Goretti, 41 - 00199 R O M A - ☎ 06 / 86 20 83 92 - 📠 06 / 86 20 83 95

C. F. 96535380586 - C.M: RMIC8G900L

mail: rmic8g900l@istruzione.it pec: rmic8g900l@pec.istruzione.it

Prot. v. segnatura

Roma, 11/10/2023

Personale Docente
Personale ATA
Alla DSGA
Collaboratori DS
Referenti plessi
Rappresentanti di classe
Ai genitori
Presidente CDC
CDI tutto
All'Albo
Al sito WEB
SEDI
E, p.c. all' RSPP,
dott. Pasqualino Appolloni

Si trasmette per opportuna conoscenza ed attenta consultazione l'aggiornamento della pregressa circolare prot. N.9/I. 1 del 03/01/2020.



DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Beatrice Furlani

Maria Beatrice Furlani



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Istituto Comprensivo "Montessori-Maria Clotilde Pini"

Via S. M. Goretti, 41 – 00199 R O M A – ☎ 06 / 86 20 83 92 – ☎ 06 / 86 20 83 95

C. F. 96535380586 - C.M: RMIC8G900L

mail: RMIC8G900L@istruzione.it pec:

RMIC8G900L@pec.istruzione.it

Prot. N.

Roma, 11 ottobre 2023

Personale Docente
Personale ATA
Alla DSGA
Collaboratori DS
Referenti plessi
Rappresentanti di classe
Ai genitori
Presidente CDC
CDI tutto
All'Albo
Al sito WEB
SEDI
E, p.c., all' RSPP,
dott. Pasqualino Appolloni

Oggetto: REGOLAMENTO IN MATERIA DI VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Visto l'Art. 6 del DPR 416/74 - Attribuzioni del Consiglio di circolo o di istituto e della Giunta Esecutiva

Visto il DLgs 297/94 e art.328 (Disciplina alunni) e art 491 (orario di servizio docenti)

Visto il DLgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni

Visto il DPR 235/2007 che modifica il regolamento dello Statuto degli studenti e delle studentesse (DPR 24/06/1998 n. 249)

Visto l'art. 2048 del codice civile

Visto il DL 01/09/2008 n. 137 art. 2 e il DM n. S/09 sulla Valutazione del comportamento degli studenti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, mediante:

- affissione al sito WEB della scuola;
- informazione ai genitori attraverso i responsabili di plesso, l'insegnante di sezione/classe per l'Infanzia, la Primaria, la Secondaria di Primo Grado : gli insegnanti si impegnano a comunicare alle famiglie e al DS eventuali comportamenti scorretti con riferimento al

Regolamento d'Istituto, invitano i genitori a far rispettare al figlio la regolare frequenza e l'orario di ingresso e gli alunni a mantenere un comportamento corretto all'entrata della scuola, durante gli intervalli, il cambio degli insegnanti e gli spostamenti nell'edificio;

rende noto a tutto il Personale docente e non docente, ai genitori ed agli alunni e fornisce in via preventiva alcune misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

La custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni è un dovere primario di tutto il personale della scuola.

Al riguardo, vanno presi in esame diversi riferimenti normativi:

- norme relative alla natura giuridica, all'organizzazione del sistema scolastico e delle singole Istituzioni, al contratto di lavoro del personale (Testo unico -DLgs 297/94, art. 10; DPR n. 275/99 artt. 3,4,8; CCNL 2016-2018);
- norme civilistiche che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui minori (Codice Civile artt. 2047 e 2048).

Tale quadro normativo, nel suo complesso, assegna alla Scuola, ovvero al personale docente, al personale Ata ed al Dirigente, ciascuno per le proprie competenze, il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui sono affidati. In particolare, è ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita (cfr. Casso 5/9/1986, n. 5424; n. 17574 del 7 maggio 2010 e successive), comprendendo il periodo destinato alla ricreazione.

Premessa:

- Il DS deve predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 Dlgs 165/01).
- Per il comportamento del personale della scuola, si fa riferimento al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni.
- Per le norme disciplinari, valgono il T.U. Decreto legislativo n.0297/94 e le Indicazioni e istruzioni per l'applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
- Per le funzioni del personale docente, vale il CCNL vigente.

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente/ATA deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Tutto il Personale della Scuola è tenuto a seguire scrupolosamente il seguente Regolamento.

Art. 1 Vigilanza ed orario di servizio

1. La vigilanza sugli alunni, come stabilito dal Contratto della Scuola, è garantita dagli insegnanti in servizio.
2. Accoglienza. Ex Art. 27 del C.C.N.L. 2006/09 (Docenti) -"Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni (e delle loro ore di insegnamento) e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi". L'obbligo di vigilanza della scuola sui minori inizia nel momento in cui li accoglie e permane per tutta la durata del servizio scolastico e fino al subentro reale o

potenziale dei genitori. L'obbligo di sorveglianza della scuola, infatti, cessa con il trasferimento dello stesso ad altro soggetto legittimato ad assumerlo

3. Ciascun docente è tenuto ad osservare diligentemente il proprio orario di servizio e non può invocare la circostanza di essere residente altrove come attenuante per eventuali reiterati ritardi o provocate e certificate disfunzioni del servizio. Presentarsi in ritardo in classe senza giustificato motivo espone il docente all'attribuzione della "culpa in vigilando"; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

Art. 2 Norme di servizio

- Ogni docente in servizio alla prima ora sarà presente almeno cinque minuti prima dell'inizio dell'ora per consentire il puntuale avvio delle lezioni: tale comportamento costituisce obbligo di servizio ai sensi del vigente CCNL e la eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare.
- Ogni insegnante accompagna gli alunni nell'aula e, per la durata delle sue lezioni, non li lascia mai soli.
- L'insegnante è il responsabile dell'andamento disciplinare della classe.
- Durante le ore di lezione, non è permesso agli insegnanti allontanarsi dalla propria aula se non per gravi motivi e per tempi brevissimi. In tal caso, l'insegnante affida gli alunni al collaboratore scolastico del suo piano che provvederà alla loro sorveglianza.
- Gli insegnanti, durante le ore a disposizione, sono tenuti a rimanere a scuola per tutta la durata delle stesse, rientrando queste nell'orario di servizio.
- La vigilanza sui minori diversamente abili, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'assistente ad persona m assegnato dal Comune o dal docente della classe che, in caso di necessità, potrà essere coadiuvato da un collaboratore scolastico.

Art. 3 Sostituzioni di colleghi assenti (in mancanza del docente supplente)

La sostituzione dei colleghi assenti avverrà nel seguente modo:

1. Recupero permessi brevi ove compatibile con l'orario di servizio;
2. Docenti in compresenza, a qualsiasi titolo, nelle ore residue nel plesso (in caso di progettazioni in atto nelle classi/nella scuola, la sostituzione viene disposta solo in caso di necessità e/o di impossibilità ad attuare soluzioni alternative;
3. Ore eccedenti prestate dai docenti, su base volontaria e oltre il proprio orario di servizio, con recupero/pagamento secondo art.14 contratto di istituto vigente;
4. Docenti disponibili in caso di classe assente, con preferenza sui propri alunni o di medesima disciplina;
5. Il docente impegnato nella vigilanza per attività didattica assistita durante le ore di religione cattolica;
6. In deroga ad altre disposizioni, incarico conferito al docente in compresenza al docente specializzato di sostegno;
7. Incarico conferito al docente incaricato di sostegno appartenente alla classe o meno, se il bambino assegnato al docente di sostegno è in quel momento assente;
8. La suddivisione degli alunni nelle altre classi parallele o immediatamente inferiori o superiori, ove possibile, tenendo conto della dislocazione sui piani, degli orari mensa, delle uscite;
9. Vigilanza affidata al collaboratore scolastico, ove questo non implichi l'abbandono di altri importanti settori o compiti di vigilanza;

Il docente fiduciario o, in sua assenza, il docente presente con maggiore anzianità totale, dispone per la corretta esecuzione delle disposizioni sopra riportate.

Art. 4 malesseri/infortuni

In caso di malessere sopraggiunto o infortunio, l'operatore presente:

- a. richiederà l'intervento dell'addetto al primo soccorso presente;
- b. provvederà ad avvisare i familiari;
- c. nelle situazioni di gravità, anche presunta, inoltrerà richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d'emergenza (numero unico emergenze 112 o n° 118).

In caso d'infortunio, l'insegnante presente, ai fini della procedura assicurativa, redigerà una sintetica relazione sull'accaduto da consegnare all'ufficio di segreteria, che dovrà contenere:

- generalità dell'alunno, sede e classe ecc;
- dinamica dell'incidente, luogo, data, ora ed esito;
- nominativi di eventuali testimoni o presenza dell'insegnante;
- eventuali soccorsi prestati e conseguenze riportate.

In caso di allievi con problematiche specifiche che richiedono la possibile somministrazione di farmaci salvavita, si rimanda ad apposita circolare prot n. 5760 dell'11.10.2023.

In caso di intervento medico ed ospedaliero, occorre informare i familiari della necessità di consegnare in segreteria la certificazione medica rilasciata dal personale curante. In caso di attività esposte a rischio specifico, il personale è tenuto a prendere tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo i fattori di rischio. In caso di incidenti o malori di una certa gravità, sarà valutata la possibilità/opportunità di attendere l'arrivo dei genitori, immediatamente informati, o di avvisare subito il 112/118. In caso l'alunno debba essere portato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o siano irraggiungibili, l'alunno dovrà essere accompagnato dal docente o da un collaboratore scolastico. In particolare: in caso di infortunio di un alunno/a durante l'orario scolastico o nel periodo preposto per l'accoglienza e la vigilanza, il docente o il collaboratore scolastico in turno di vigilanza deve avvertire tempestivamente e personalmente gli uffici di dirigenza e di segreteria, in modo che ne appuri i fatti, la responsabilità ed attivi le procedure opportune. Per quanto riguarda le azioni da attivare, i docenti, in caso di incidente, devono stilare immediatamente una relazione da consegnare agli uffici per l'espletamento delle opportune pratiche. E' necessario redigere la dichiarazione anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti, per evitare che nel caso di successive complicazioni o richieste di risarcimento per fatti non adeguatamente segnalati l'assicurazione non sia stata regolarmente attivata e quindi non copra il danno che di conseguenza resta a carico della scuola e del suo personale.

Art. 5 Vigilanza sugli alunni

La vigilanza sugli alunni è esercitata dal personale della scuola, docenti e personale ausiliario secondo la normativa vigente ed ognuno per le proprie competenze. L'insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l'intero svolgimento delle lezioni e tale responsabilità permane durante le lezioni di eventuali docenti specializzati o esperti e (C.M. n. 26 del 13/3/1958 e successive -art. 61 legge 312/80) durante le visite guidate e i viaggi di istruzione. E' il caso di evidenziare che l'art. 2048, 3° c. del c.c. prevede una responsabilità "aggravata" a carico dei docenti in quanto essa si basa su di una colpa presunta, ossia sulla presunzione di una "culpa in vigilando", di un negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi, vincibile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto. E' necessario cioè che venga provato da parte dell'insegnante il caso fortuito, ossia un evento straordinario non prevedibile o superabile con la diligenza dovuta in relazione al caso concreto (età, grado di maturazione degli allievi, condizioni ambientali ecc). La prova liberatoria è stata, inoltre, caricata dalla giurisprudenza di un contenuto nel tempo sempre più gravoso. I "prelettori" non si liberano dalla responsabilità se non dimostrano in

"positivo" di aver adottato in via preventiva le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole alla commissione del fatto dannoso (Cfr. Cass. Sez. Un. 9.4.73, n.997. cit., ove si ritiene che la presenza dell'insegnante avrebbe potuto impedire l'evento dannoso con un intervento tempestivo finalizzato a dividere i due alunni che litigavano, evitando così che le ingiurie sfociassero in colluttazione. Si veda, anche, Cass. 3.2.72, n.260 ove si afferma che "la vigilanza è diretta ad impedire non soltanto che gli alunni compiano atti dannosi a terzi ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, da loro coetanei o da altre persone ovvero da fatti non umani. Sia che si applichi l'art. 2048 c.c. o l'art. 2043 c.c., con l'affidamento degli alunni all'istituzione scolastica si attua un trasferimento di quegli obblighi di vigilanza che di regola incombono sui genitori a tutela dei figli "minori" e che restano "sospesi" per il periodo di tempo connesso all'affidamento stesso. Per la Vigilanza, i docenti sono coadiuvati dal personale ausiliario, che stazionerà lungo i corridoi. I docenti non impegnati nell'ora precedente agevolano il cambio facendosi trovare, al suono della campanella, in prossimità dell'aula (arrivo 5 minuti prima dell'inizio della lezione). Si ricorda ai docenti interessati al cambio di turno di non intrattenere colloqui con i colleghi onde evitare attese nei cambi previsti.

Agli studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario; essi attenderanno l'arrivo dell'insegnante tenendo un comportamento corretto, possibilmente restando seduti al proprio posto.

Art. 6 uscite alunni dalla classe

Le uscite degli studenti dall'aula durante le ore di lezione sono di norma consentite dai docenti solo per un tempo limitato, per singolo alunno o in coppia, e per bisogni fisiologici, dopo essersi accertati, comunque, che sul piano vi sia la vigilanza da parte dei CS. E' vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni (come forma di punizione), perché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità del docente rispetto alla vigilanza. Considerata la specifica metodologia montessoriana messa in atto in questo istituto, eventuali deroghe adeguatamente motivate sul piano didattico/pedagogico, potranno essere disposte dal personale docente sotto la propria supervisione e responsabilità.

Art. 7 Modalità di uscita

Per le uscite anticipate, prima del termine delle lezioni sia antimeridiane, sia pomeridiane, è sempre necessaria la presenza di un genitore o persona adulta delegata allo scopo. I docenti sono tenuti a formalizzare sul registro elettronico l'uscita anticipata. Il genitore o la persona delegata dovrà obbligatoriamente firmare e indicare l'ora di uscita sul registro in portineria. I docenti impegnati nell'ultima ora di lezione sono tenuti ad accompagnare gli alunni ordinatamente in fila fino all'uscita principale della scuola, assicurandosi di essere seguiti dall'intera classe e affideranno l'alunno al genitore e/o adulto delegato per iscritto. Il personale ausiliario regolerà il deflusso verso l'esterno. Si ricorda in proposito che al di fuori dell'orario scolastico è fatto divieto agli alunni di sostare all'interno di qualsiasi spazio, aperto o chiuso, di pertinenza della scuola. Allo stesso modo, i genitori sono pregati di non sostare e di non far sostare i propri figli all'interno delle aree di pertinenza dell'istituto al termine dell'orario scolastico.

Nello scendere/salire le scale e nel recuperare l'uscita, si devono evitare ingorghi e intralci.

In particolare:

- a. gli alunni devono sempre essere presi in consegna dai genitori, affidatari o da persone da questi delegati. In caso di delega, il genitore/affidatario deve fornire ai docenti di classe, la lista delle persone da lui delegate, utilizzando il modulo fornito dalla scuola.
- b. Gli insegnanti, in caso di mancata presenza del genitore/affidatario o suo delegato al momento dell'uscita dell'alunno dalla scuola, esperiti inutilmente tempi d'attesa e contatti telefonici, possono

contattare i cc.

c. in caso di richiesta di uscita anticipata dalla scuola o al rientro pomeridiano dalle gite o viaggi di istruzione, l'alunno deve essere ritirato dai genitori o da persona delegata.

Art. 8 Genitori o delegati

I genitori o persona delegata, se in via eccezionale sono impossibilitati a presentarsi all'ora stabilita a prelevare il minore, sono tenuti a informare dell'imprevisto la scuola, che provvederà alla temporanea vigilanza dell'alunno.

Art. 9 Cambio ora lezione

I docenti avranno cura di lasciare la scolaresca, a fine ora di lezione, o in custodia al collega o al collaboratore scolastico; si pregano, pertanto, i docenti di effettuare lo scambio nel tempo più breve possibile. I docenti che prendono servizio dopo la prima ora sono tenuti al rispetto della massima puntualità. I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Presidenza.

Art. 9 Esperti esterni

Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in qualità di "esperti" a supporto dell'attività didattica chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente scolastico. Gli "esperti" permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso, la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta del docente. Pertanto, nel caso di intervento in classe di "esperti", l'insegnante deve restare nella classe ad affiancare l' "esperto" per la durata dell'intervento. I genitori possono essere invitati a Scuola come Esperti/collaboratori, ma non hanno obblighi e responsabilità di vigilanza né nei confronti dei propri figli né degli altri bambini.

Art. 10 Vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso"

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie, alunni disabili, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o da chi ha mansione specifica (personale ATA ex-art. 7 CCNL 2005) o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico. In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Art. 11 Spostamento alunni

Gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative, devono essere accompagnati all'andata e al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali. La sorveglianza nella palestra è affidata all'insegnante e quando è possibile da un collaboratore scolastico. Gli alunni che si trovano a svolgere la lezione in palestra o nei laboratori devono essere accompagnati nelle loro aule prima dell' inizio dell' intervallo o dell'ora successiva. Grande attenzione si porrà agli incidenti in corso di attività sportiva, dando il giusto spazio anche alle piccole cose che possono sembrare di secondaria importanza. E' obbligo segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.

Art. 12 Entrate in ritardo/Uscite anticipate

Le entrate in ritardo vanno sempre giustificate. Nel caso che la giustificazione non sia presentata contestualmente all'entrata in ritardo, il docente che accoglie l'alunno deve annotare, sul registro di classe, nello spazio del giorno successivo, l'obbligo della giustificazione da parte dello studente. Nessun allievo minorenni può lasciare l'istituto durante l'orario scolastico. Gli alunni devono, comunque, essere ritirati da un genitore o da un suo delegato maggiorenne.

Art.13 Mensa

Durante il servizio mensa, i docenti in orario si occuperanno della vigilanza e non possono assentarsi per espletare altri compiti. Le classi, durante questo intervallo di tempo, sono gestite dai rispettivi insegnanti e i collaboratori scolastici possono svolgere eventuale ruolo di vigilanza e assistenza (in particolare nella scuola materna) in compresenza e a supporto dei docenti. Gli insegnanti presenti alla mensa abitueranno gli alunni a una adeguata igiene personale (lavarsi le mani,...) e, durante il pranzo controlleranno ed educeranno a comportamenti corretti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Beatrice Furlani

Maria Beatrice Furlani